



N° protocollo	02/07
Titolo	Tassazione per trasparenza
Data	1 febbraio 2007

## Tassazione per trasparenza

### Premessa

Il regime di trasparenza fiscale, già previsto per le società di persone, è un sistema in base al quale il reddito della società non è tassato in capo alla società stessa, ma i redditi o le perdite si imputano a ciascun socio, in proporzione rispettivamente alla propria quota di partecipazione agli utili o alle perdite, a prescindere dall'effettiva percezione.

Il reddito o la perdita sono imputati per trasparenza al socio che riveste tale status alla chiusura del periodo d'imposta della partecipata.

Il regime della trasparenza è opzionale, cioè può essere scelto invece di quello ordinario qualora sussistano le condizioni necessarie.

Nel caso di cessione di quote, il socio uscente è tenuto ad avvertire quello entrante dell'effettuazione dell'opzione.

Nel caso di aumento del capitale sociale con ingresso di nuovi soci, l'obbligo d'informazione compete alla società partecipata

### Soggetti partecipanti

Sono ammessi al regime della trasparenza fiscale, **in qualità di enti partecipanti**, i seguenti soggetti:

- Soci residenti: società per azioni, sapa, srl, società cooperative, società di mutua assicurazione.
- Soci non residenti: società ed enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, a condizione che:
  - non vi sia obbligo di ritenuta fiscale sugli utili distribuiti;
  - la ritenuta, se applicata, sia suscettibile di rimborso.

I soci sono ammessi al regime della trasparenza anche se partecipano al consolidato nazionale o mondiale sia in qualità di controllanti che di controllati.

La quota di partecipazione non può essere inferiore al 10% e non superiore al 50%.

Si considera solo la partecipazione diretta al capitale sociale, nella misura della percentuale di voto esercitabile nell'assemblea generale e di partecipazione degli utenti.

### Soggetti partecipati

Sono ammessi al regime della trasparenza fiscale, in qualità di enti partecipati, le società residenti (società per azioni, sapa, srl, società cooperative, società di mutua assicurazione) a condizione che:

- non abbiano emesso strumenti finanziari di cui all'art. 2346 cc.;
- non abbiano aderito al consolidato nazionale e mondiale sia in qualità di controllanti che di controllate;
- non siano soggetti a procedure concorsuali.

L'opzione deve essere esercitata dalla società partecipata e da tutti i soci.

I soci devono comunicare l'esercizio dell'opzione alla partecipata tramite raccomandata con ricevuta di ritorno.

### Modalità di esercizio dell'opzione

La partecipata deve darne comunicazione all'Agenzia delle Entrate entro il primo dei tre periodi d'imposta di sua efficacia.

Questo obbligo riguarda sia l'esercizio sia la perdita di efficacia dell'opzione e deve essere effettuato con modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate.

L'opzione è irrevocabile per tre periodi d'imposta della società partecipata ed è rinnovabile purché il rinnovo sia espresso e sia esercitato entro il primo periodo d'imposta successivo al triennio di efficacia dell'opzione.

### Modalità di applicazione

Il reddito è imputato ai soci in proporzione alle rispettive quote di partecipazione agli utili in essere alla data di chiusura del periodo d'imposta della società partecipata.

Le perdite fiscali, invece, sono imputate ai soci in proporzione alle rispettive quote di partecipazione entro il limite del



patrimonio netto contabile della società partecipata.

Il patrimonio netto contabile è calcolato senza considerare la perdita dell'esercizio e tenendo conto dei conferimenti effettuati entro la data di approvazione del relativo bilancio.

Le perdite fiscali eccedenti tale misura sono imputate in diminuzione del reddito della partecipata negli esercizi successivi, ma non oltre il quinto.

Sono attribuite ai soci pro-quota oltre che le ritenute d'acconto, i crediti d'imposta e gli acconti versati, anche:

- i crediti d'imposta;
- gli oneri detraibili.

La tassazione degli utili prescinde dall'effettiva distribuzione, per cui gli utili o le riserve di utili relativi ai periodi in cui è esercitata l'opzione sono esenti, anche se la distribuzione avviene in periodi d'imposta successivi.

Salva diversa ed esplicita volontà assembleare si considerano prioritariamente distribuiti gli utili e le riserve di utili realizzate nel periodo di efficacia dell'opzione.

## **Versamento degli acconti**

Nel primo periodo d'imposta gli obblighi di versamento degli acconti permangono anche in capo alla società partecipata.

In caso di fuoriuscita dal regime, per mancato rinnovo o per la perdita dell'efficacia dell'opzione, gli acconti sono calcolati da ciascun soggetto assumendo come imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata in assenza dell'opzione.

Nel caso di perdita di efficacia, tuttavia, sia i soci che la partecipata sono obbligati ad integrare il versamento effettuato, se è inferiore a quello dovuto, nei termini ordinari o nel termine più favorevole dei successivi trenta giorni.

## **Operazioni straordinarie**

Alcune operazioni straordinarie o modificazioni della società partecipata determinano la perdita di efficacia dell'opzione.

L'opzione perde efficacia dal periodo d'imposta avente inizio dalla data di effettuazione (art.101, comma 5 TUIR)

dell'operazione straordinaria o della trasformazione, qualora la società partecipata sia soggetta ad uno dei seguenti eventi:

- fallimento;
- liquidazione coatta amministrativa;
- concordato preventivo;
- amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi;
- trasformazione in società di persone;
- trasferimento all'estero della residenza della società partecipata.

Nel caso di fusione o scissione della società partecipata l'opzione perde efficacia a partire dalla data in cui l'operazione esplica i suoi effetti fiscali, salvo che i soggetti interessati decidano di confermare l'opzione.

Non costituisce causa di perdita del regime, invece, la messa in liquidazione della società partecipata. In tal caso, tuttavia, il reddito o le perdite fiscali di ciascuno degli esercizi compresi nella liquidazione si considerano definitivi, indipendentemente dalla durata della liquidazione stessa.

## **Accertamento e responsabilità**

I soggetti che optano per il sistema della trasparenza fiscale sono soggetti alle modalità di accertamento tipiche delle società di persone:

- per il recupero di base imponibile in capo alla società partecipata e alle partecipanti si procede con un unico atto (art. 40 DPR 600/1973);
- nel caso in cui il socio ometta di dichiarare il reddito a lui imputato per trasparenza o lo dichiari in misura inferiore, è applicabile l'accertamento parziale (art. 41-bis DPR 600/1973).

Fatta eccezione per i casi di omissione o di minore dichiarazione da parte dei soci o per le ipotesi di mancato versamento dell'imposta corrispondente all'imputazione del reddito per trasparenza, la società partecipata è responsabile solidalmente con i soci dell'imposta, delle sanzioni e degli interessi relativi al reddito imputato per trasparenza.

## **Trasparenza fiscale per le società a ristretta base proprietaria.**

Possono optare per la trasparenza fiscale anche le società cui partecipano al capitale solo persone fisiche, alle seguenti condizioni:

- che il volume dei ricavi non superi le soglie previste per l'applicazione degli studi di settore (€ 5.164.569), non computando tra i suddetti ricavi quelli di natura meramente finanziaria;



# studio associato zaniboni

Dottori Commercialisti - Consulenti Aziendali



- che i soci siano tutte persone fisiche residenti o non residenti purché abbiano nello Stato una stabile organizzazione cui sia riferibile la partecipazione;
- che siano in numero non superiore a 10 o, nel caso di società cooperative, a 20.

Diversamente da quanto avviene nelle società con compagine sociale composta da altre società, non esiste un limite alle quote di partecipazione agli utili o al diritto di voto.

Se viene meno il requisito oggettivo del limite dei ricavi, l'opzione perde efficacia dal periodo d'imposta successivo. Se viene meno il requisito soggettivo, l'opzione perde efficacia dallo stesso periodo d'imposta.

L'opzione viene meno anche nel caso di possesso o di acquisto di una partecipazione con i requisiti per l'esenzione sulle plusvalenze, fatti salvi i casi in cui l'acquisto di tale partecipazione sia dovuto per effetto di legge, regolamento o altro atto amministrativo.

Si applicano per quanto compatibili le stesse norme previste per la trasparenza ordinaria.

**Per le caratteristiche qui riassunte, l'articolo non vuole essere un'informativa esaustiva, bensì un supporto di facile consultazione nella quotidiana gestione amministrativa ed uno stimolo agli approfondimenti. Sicuri di avervi dato sufficienti informazioni sull'argomento Vi invitiamo a contattarci per eventuali chiarimenti in merito.**